

Regione Molise


ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009


In data 18 Maggio 2009, presso l'Assessorato Regionale al Lavoro, unitamente all'Assessore al Lavoro della Regione Molise Prof.ssa Angiolina Fusco Perrella, al Direttore Generale Direzione generale III Dr. Antonio Francioni e al Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro Dr. Carmine Iapalucci, si è riunito il Tavolo di concertazione, per sottoscrivere il presente *Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga*, finalizzato alla implementazione dell'*Accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise* sottoscritto dalle parti in data 10 aprile 2009.

PRESENTI

- Amministrazione Provinciale di Campobasso
- Amministrazione Provinciale di Isernia
- Associazione degli Industriali del Molise
- CNA Molise
- Confcommercio Molise
- Confcooperative Molise
- Federazione regionale coltivatori diretti
- CGIL Molise
- CISL Molise
- UIL Molise
- UGL Molise
- Direzione Regionale INPS
- Direzione Regionale Lavoro
- Italia Lavoro Spa

LE PARTI

 VISTO che, l'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, *consente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.



VISTO l'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

VISTO l'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO l'accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 sugli Interventi di sostegno al reddito.

VISTO l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 10 aprile 2009, con il quale si prevede che "i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie".

CONSIDERATA la nota 14/2740 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'occupazione, con la quale si assegnano alla Regione Molise risorse finanziarie per l'ammontare di **Euro 4 milioni**;

CONSIDERATO INOLTRE che l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 10 aprile 2009 al *punto 1)* recita: "*Nell'ambito della prima ripartizione di risorse, vengono destinati 7 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di Mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati*";

VALUTATA la necessità di porre in essere politiche di contrasto alle emergenze occupazionali;

CONCORDANO

1. il presente accordo quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all' accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Molise sottoscritto il 10 aprile 2009 .

2. le risorse previste nell'accordo tra MLSPS e Regione Molise di cui al precedente punto 1, unitamente alle risorse residue, si rendono disponibili per interventi relativi a richieste da presentare dal 1° Giugno 2009 secondo il presente **Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga** e attraverso le relative "Istruzioni operative per la gestione dei trattamenti di CIG e trattamenti di mobilità in deroga nella Regione Molise" da pubblicare sul BURM;

3. Gli interventi in deroga alla vigente normativa riguarderanno la:

➤ Concessione o proroga in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria.

➤ Concessione o proroga dei trattamenti di mobilità in deroga.

2

La concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria, sarà conferita:

- in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, soci lavoratori di cooperative di produzione) delle imprese artigiane di tutti i settori – escluso il settore dell'edilizia – che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge 223/91 nonché delle imprese industriali ubicate nella Regione Molise in condizioni di non poter usufruire dei trattamenti di **CIG** secondo quanto disposto dalla normativa vigente, fatto salvo il **punto 8)** dell'*Accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise* sottoscritto dalle parti in data 10 aprile 2009, per la durata massima di 9 mesi;
- in favore dei lavoratori delle imprese di cui al punto precedente riconducibili ai settori del commercio e dei servizi (incluse le cooperative di servizi), per la durata massima di 4 mesi (inclusi gli apprendisti delle medesime imprese che possono fare ricorso alle procedure di Cassa integrazione);
- in favore degli apprendisti delle imprese industriali con più di 15 dipendenti ubicate nella Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione.
- La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.
 - Le imprese che possono effettuare le sospensioni di cui al comma 1 a) e b) dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, con il concorso, ivi previsto, degli Enti Bilaterali possono richiedere la CIG in deroga solo al termine dei periodi di sospensione di cui sopra.
 - Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, i datori di lavoro – e i lavoratori – accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente, secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.

La concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Mobilità, sarà conferita alle seguenti tipologie di lavoratori, per periodi differenziati, così come da successivo elenco:

- Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziato a partire dal 1° gennaio 2009 dalle aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, saranno concessi **6 mesi di mobilità in deroga**.
- Ai lavoratori ultraquarantacinquenni (compresi coloro che compiranno i 45 anni nel corso del 2009) che hanno la scadenza di mobilità ordinaria nel 2009 sarà conferita, la proroga/concessione dei trattamenti di mobilità in deroga per **ulteriori 10 mesi**.
- Ai lavoratori che hanno la scadenza di mobilità ordinaria nel 2009 sarà conferita, la proroga/concessione dei trattamenti di mobilità in deroga per **ulteriori 4 mesi**.
- Ai lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro pari o superiore a 90 giorni, scaduto a partire dal 1° gennaio 2009 e svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello

Mel

\$1

PS

FR

3

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

dell'edilizia), che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, sarà concessa una indennità di mobilità in deroga **per 6 mesi**.

- Ai **lavoratori in somministrazione** licenziati a partire dal 1° gennaio 2009 che abbiano avuto missioni – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) – complessivamente superiori o pari a 90 giorni negli ultimi otto mesi dalla cessazione dell'ultima missione, e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, sarà concessa una indennità di mobilità in deroga **per 6 mesi**.
- Ai **lavoratori dell'edilizia** a cui scadono nel 2009 i trattamenti previdenziali della disoccupazione speciale per l'edilizia come da Legge 427/75 e non hanno i requisiti per accedere alla DS ordinaria, sarà conferita la mobilità in deroga **per 3 mesi**.
- Ai lavoratori provenienti dalla mobilità ordinaria e che hanno già usufruito del trattamento di mobilità in deroga nel corso del 2008 e con scadenza 2009, sarà concessa una indennità di mobilità massima di 12 mesi, qualora la stessa (previa verifica dell'estratto contributivo realizzato attraverso accordo con INPS) sia finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anzianità, con riferimento alla normativa vigente.

LE PARTI INOLTRE CONCORDANO

1. di individuare nel *Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga* il luogo di condivisione e di monitoraggio degli interventi attuativi del presente **Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga**;
2. di confrontarsi periodicamente per monitorare l'andamento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali qui previsti riservandosi di apportare le integrazioni che si rendano necessarie in seguito ad eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione;
3. di consentire una eventuale rimodulazione degli interventi di proroga delle mobilità in deroga **finalizzate al reimpiego** sulla base di *accordi territoriali* sottoscritti tra azienda/e, parti sociali e parti istituzionali, rispetto ai settori del Tessile, Metalmeccanico e Agroalimentare;
4. di raccordare gli interventi *di concessione degli ammortizzatori in deroga* con il Programma Ministeriale "*Azione di sistema – Welfare to Work per le politiche di re-impiego*", con esclusione dei lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia;
5. di strutturare procedure di tutela per i collaboratori attraverso misure di intervento finanziate con altri fondi;
6. di far interagire la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga con i programmi formativi regionali anche in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 135 del 16 febbraio 2009;
7. di collegare la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, le politiche attive annesse, a programmi e azioni di supporto al reimpiego legati ai settori di crisi, da promuovere sul territorio regionale, utilizzando risorse riconducibili anche ad altri programmi di intervento;
8. di aderire all'applicazione del messaggio INPS n. 033100 del 13 dicembre 2006 intitolato "Corresponsione anticipo dell'indennità di Mobilità", che richiama la corresponsione

anticipata dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e che consente la concessione dell'anticipazione della mobilità a favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di Mobilità in deroga "...nei limiti della durata della concessione della prestazione di mobilità, qualora gli accordi territoriali prevedano tale concessione".

9. di coinvolgere a garanzia delle determinazioni definite nel presente accordo i nuclei ispettivi dell'INPS, del Ministero del Lavoro e della Regione Molise che attiveranno tutte le opportune verifiche funzionali al rispetto delle vigenti normative.

Le parti, così come sancito dal punto 13 dell'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 10 aprile 2009, concordano di dotarsi di Italia Lavoro e ISFOL per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Molise:

Assessore al Lavoro Regione Molise
Dirigente Assessorato Regionale al Lavoro

Angelo Fusco
F. Fusco

Per la Provincia di Campobasso:

Assessore al Lavoro Provincia di Campobasso
Dirigente Servizi provinciali per l'impiego

Enrico S. S. S.

Per la provincia di Isernia :

Assessore al Lavoro Provincia di Isernia
Dirigente Servizi Provinciali per l'impiego

Antonio M.

Per l'Associazione degli Industriali del Molise

Per il CNA Molise

Per la Confcommercio Molise

Per la Confcooperative Molise

Per la Federazione regionale coltivatori diretti

Per la CGIL Molise

Per la CISL Molise

Per la UIL Molise

Per la UGL Molise

Per la Direzione Regionale INPS

Per la Direzione Regionale Lavoro

Per Italia Lavoro Spa

Flavio F. F.
Antonio M. M.
Carlo C. C.

Lucio L. L.

F. F.
Roberto R. R.

Antonio A. A.
F. F.